

Associazione per l'Ecomuseo Valle Elvo e Serra - Onlus
STATUTO

- art. 1** L'Organizzazione di Volontariato Associazione per l'Ecomuseo Valle Elvo e Serra - Onlus, più avanti chiamata per brevità Associazione, con sede a Sordevolo (BI), costituita ai sensi della Legge 266/91 e della Legge Regionale 38/94 e successive modifiche, persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale.
- art. 2** L'Associazione è apolitica e apartitica e si attiene ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto dell'Associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.
Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea Ordinaria dei soci; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali (Presidente, Vice-Presidente, Segretario, Tesoriere ecc.) vengono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri di organi sociali devono essere soci.
- art. 3** L'Associazione opera in maniera specifica nelle aree culturale, ambientale e della tutela e valorizzazione del patrimonio locale, con la principale finalità di promuovere e sostenere il progetto Ecomuseo Valle Elvo e Serra, attivo dal 1998, in stretta sinergia con la Cooperativa del Mulino - Onlus, più avanti chiamata per brevità Cooperativa, nata nel 2008 per la gestione delle attività sviluppate dall'ecomuseo sul territorio.
Oltre alla sede operativa presso il Mulino di Sordevolo, di proprietà della Cooperativa, l'ecomuseo ha una struttura a rete che comprende diversi siti tematici dislocati in luoghi peculiari della Valle Elvo e della Serra, gestiti da associazioni o gruppi locali che si occupano del loro recupero e della divulgazione delle tematiche ad essi connesse. Altri temi legati alla storia del territorio vengono sviluppati da gruppi di ricerca trasversali.
Alternando ricerca e azione, l'ecomuseo propone un percorso di sviluppo locale basato sulla partecipazione diretta della popolazione al riconoscimento, alla conservazione e alla gestione del proprio patrimonio materiale e immateriale, al fine di rafforzare il senso di appartenenza e di responsabilità dei residenti verso il proprio ambiente di vita.
Il prendersi cura in prima persona dei luoghi genera nuovi rapporti di fiducia tra le persone, nuove relazioni funzionali tra le loro attività e le risorse reali del territorio, nuove forme sostenibili di produzione e consumo, in un processo di formazione continua attraverso il quale i protagonisti dell'ecomuseo recuperano le competenze necessarie per leggere, abitare e progettare il proprio paesaggio («"Paesaggio" designa una parte di territorio così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere risulta dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni». - Convenzione Europea del Paesaggio, Articolo 1.a).
- art. 4** Per perseguire gli scopi sopraindicati, l'Associazione realizza, a titolo esemplificativo non esaustivo, i seguenti interventi:
- organizzazione di iniziative di promozione e divulgazione del progetto ecomuseale presso la popolazione locale;
 - coinvolgimento nel progetto di associazioni o gruppi locali che operano in sintonia con le finalità dell'ecomuseo;
 - organizzazione della rete ecomuseale costituita da tutti i soggetti locali aderenti al progetto, con incontri tematici presso i diversi siti e incontri periodici di coordinamento generale;
 - ideazione di materiali, strumenti e iniziative di comunicazione con la popolazione, le associazioni, le scuole, le amministrazioni locali, i visitatori, e gestione di tali attività in stretta sinergia con la Cooperativa.
- art. 5** Possono far parte dell'Associazione, in numero illimitato, tutte le persone fisiche che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati. La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando la sua decisione. Ogni associazione o gruppo locale legato all'ecomuseo nomina un rappresentante che è socio di diritto dell'Associazione, con i medesimi diritti e doveri degli altri soci.
Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'Associazione. I soci hanno diritto a frequentare i locali dell'Associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa, a riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti. Hanno diritto di voto in Assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera entro lo svolgimento della stessa.
Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 6. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
- art. 6** La qualifica di socio si perde per:
- decesso;
 - mancato pagamento della quota sociale;

- dimissioni;
 - espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all'Associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione.
- art. 7** Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.
- art. 8** La quota associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile.
- art. 9** Gli aderenti dell'Associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di contratto di lavoro, dipendente o autonomo.
L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

ORGANI SOCIALI

- art. 10** Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'Associazione:
- Assemblea generale degli iscritti;
 - Consiglio Direttivo;
 - Presidente;
- art. 11** L'Assemblea generale degli iscritti può essere Ordinaria o Straordinaria. Il Consiglio deve convocare l'Assemblea Ordinaria dei soci almeno una volta l'anno entro il trenta aprile.
Inoltre può convocare quando crede necessario altre assemblee ordinarie o straordinarie.
La convocazione avviene tramite avviso scritto contenente la data e l'ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l'ordine del giorno, da esporre presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima e da inviare a ogni iscritto almeno sette giorni prima anche per e-mail.
- art. 12** L'Assemblea è formata da tutti i soci ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in caso di sua assenza dal Vice-Presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'Assemblea elegge un proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.
- art. 13** L'Assemblea può essere sia Ordinaria che Straordinaria. L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all'ordine del giorno. L'Assemblea Straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest'ultimi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto.
Qualora si debba decidere per lo scioglimento dell'Associazione il Consiglio Direttivo dovrà convocare un'Assemblea Straordinaria e sarà necessaria la maggioranza favorevole di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto.
Ogni delibera avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti.
Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori (il Consiglio Direttivo) non hanno diritto al voto.
Ogni socio ha diritto a un voto. È ammessa una sola delega per ciascun socio.
- art. 14** L'Assemblea Ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata e in particolare:
- nomina (o sostituzione) degli organi sociali;
 - approvazione dei rendiconti preventivi e consuntivi, delle relazioni annuali del Consiglio Direttivo;
 - approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
 - redazione, modifica, revoca di regolamenti interni;
 - deliberazione su ricorso presentato da un socio che è stato espulso;
- La deliberazione dell'Assemblea è inappellabile.
- art. 15** Le variazioni dello Statuto devono essere approvate da un'Assemblea Straordinaria.
- art. 16** Le decisioni prese dall'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell'Assemblea redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.
- art. 17** Il Consiglio Direttivo è formato da 3 a 9 membri e si riunisce di norma una volta al mese.
Il Consiglio Direttivo dura in carica per un biennio e può venire rieletto. In caso di defezione per qualunque causa del numero minimo di consiglieri previsto, il Consiglio Direttivo sarà integrato dal/i primo/i tra i non eletti dall'ultima Assemblea elettiva, o, in mancanza, da nuovo/i consigliere/i eletto/i dalla prima Assemblea successiva.
- art. 18** Compiti del Consiglio Direttivo

È di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di Ordinaria amministrazione. In particolare e tra gli altri sono compiti del Consiglio Direttivo:

- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il rendiconto annuale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
- deliberare circa l'ammissione dei soci;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o a essa affidati.

art. 19 I compiti principali del Presidente sono:

- rappresentare l'Associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto della stessa;
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo;
- deliberare spese in nome e per conto dell'Associazione al di fuori di quanto stabilito dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
- deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per Statuto non siano di competenza dell'Assemblea dei soci o del Consiglio Direttivo o di altro organo dell'Associazione.

ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

art. 20 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- contributi dei soci;
- contributi di privati;
- contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:

- beni mobili e immobili;
- donazioni, lasciti o successioni.

art. 21 L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo presenta annualmente entro il trenta aprile all'Assemblea la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso e quello preventivo per l'anno in corso. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere depositati nella sede della organizzazione sette giorni prima della convocazione dell'Assemblea affinché i soci possano prenderne visione.

art. 22 Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione.

ATTIVITÀ SECONDARIE

art. 23 L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. del 25/5/1995.

DURATA E SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

art. 24 La durata dell'Associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di una Assemblea Straordinaria appositamente convocata dal Consiglio Direttivo, la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, a favore di altre organizzazioni di volontariato iscritte ai rispettivi registri regionali e operanti in identico o analogo settore. L'Assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

NORME RESIDUALI

art. 25 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l'Assemblea ai sensi delle leggi vigenti e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.